



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"G. Galilei"

con sezioni associate di

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE APPLICATE

LICEO delle SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE



✉ via XX Settembre, 65 - 73048 NARDÒ (LE) – Ambito Territoriale 18 – C. F. e P. IVA 82002590758

C.M.: LEIS01300R – E-mail: [leis01300r@istruzione.it](mailto:leis01300r@istruzione.it) – P.e.c.: [leis01300r@pec.istruzione.it](mailto:leis01300r@pec.istruzione.it) – Tel. 0833 570542

Sito istituzionale: [www.liceogalileinardo.gov.it](http://www.liceogalileinardo.gov.it)


### CIRCOLARE N. 304

Al personale Docente

LORO SEDI

**Oggetto:** Personale scolastico. Art. 26, comma 8, l. 448/1998 – art.1, comma 65, l.107/2015 – art.13 d. lgs. 64/2017.

Si tramette, in allegato alla presente, nota Miur 11233 del 10/04/2019 relativa all'oggetto.

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Emilia FRACELLA)



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Con separato provvedimento, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ripartirà il contingente destinato all'Amministrazione centrale tra il medesimo Dipartimento e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della successiva assegnazione agli Uffici di staff dei medesimi Dipartimenti e agli uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei Dipartimenti.

I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvederanno a loro volta, in considerazione delle diverse esigenze territoriali, a destinare il contingente loro assegnato alle rispettive strutture.

La selezione del personale, per un totale di 150 unità, sarà operata dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali secondo le modalità consuete (cfr. CM 14 del 3 luglio 2015).

L'assegnazione avrà durata triennale, rimanendo salva la possibilità di revoca motivata dell'incarico da parte dell'Amministrazione. La sede di servizio sarà presso l'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici regionali, comprese le articolazioni territoriali degli stessi.

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano, quindi, la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di comando si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I provvedimenti di comando dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale. I dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.

Le strutture presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali o Dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali.

### **B) ASSEGNAZIONE PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE (art. 26, comma 8, secondo periodo, legge 448/1998) E PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (art. 26, comma 8, terzo periodo, legge 448/1998)**

L'art. 1, comma 606 della L. 205/2017, come noto, ha rinviato all'anno scolastico 2020/2021 la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 8 dell'art. 26 della legge 448/98 relativi ai comandi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale o di assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e delle associazioni



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Pertanto, limitatamente al prossimo anno scolastico 2019/2020, potranno essere assegnati dirigenti scolastici e docenti nella misura così prevista:

- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali, di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

### **B1) PRESSO ENTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE (art. 26, comma 8, secondo periodo, legge 448/1998)**

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi, nel numero massimo di 100 unità, presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione domande di associazioni che operano in tale area di intervento non iscritte all'albo.

E' necessario che nella richiesta vengano citati gli estremi dell'iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate con riferimento a coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.P.R. n. 309/90.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la scheda dati, compilata in formato *excel*, allegata alla presente circolare e la dichiarazione di assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività proposta, richiedano più unità di personale devono indicarne l'ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le richieste saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti. L'elenco delle associazioni verrà pubblicato sul sito del Miur.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2019/20 secondo le modalità previste alla lettera A) della presente circolare.

Per l'anno scolastico 2019/20 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - entro le ore 23,59 del **3 maggio 2019** al seguente indirizzo mail:

[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **B2) PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE (art. 26, comma 8, terzo periodo, legge 448/1998)**

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente presso le associazioni professionali e gli enti cooperativi da esse promossi nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

1. il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
2. il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
3. il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
4. la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
5. gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
6. periodo di durata del progetto;
7. dichiarazione di assenso dell'interessato al comando;
8. statuto dell'associazione;
9. scheda dati, compilata in formato *excel*, allegata alla presente circolare.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le richieste saranno esaminate sulla base delle attività proposte e della continuità di azione nel settore indicato, dimostrata dai richiedenti negli anni precedenti. L'elenco delle associazioni verrà pubblicato sul sito del Miur.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2019/20 secondo le modalità previste alla lettera A) della presente circolare.

Per l'anno scolastico 2019/20 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV - entro le ore 23,59 del **3 maggio 2019** al seguente indirizzo mail:

[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

Gli enti e le associazioni avranno cura, acquisendo i dati personali dei candidati, di agire in rispetto della normativa contenuta nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **C) PROGETTI NAZIONALI (art. 1, comma 65, legge 107/15)**

Gli Uffici scolastici regionali, considerato lo sviluppo dei progetti avviati e la tempistica per il completamento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, provvederanno a confermare o a individuare nuovamente - in caso di cessazioni o per scadenza dei progetti attivati - i docenti cui affidare, previa collocazione in posizione di comando, un incarico annuale per l'attuazione dei progetti nazionali di cui alla citata legge 107/2015. L'individuazione nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi a valere sulla dotazione organica di potenziamento dell'offerta formativa, avverrà nei limiti dei contingenti regionali definiti dal Decreto ministeriale numero 659 del 28 agosto 2016.

### **D) ASSEGNAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI DOCENTI A SUPPORTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO (art. 13 del d. lgs 64/2017)**

I dirigenti scolastici e i docenti distaccati ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 64 del 13 aprile 2017, individuati dalle procedure di selezione espletate nel 2018 e destinatari di un incarico triennale, possono essere unicamente sostituiti in caso di rinuncia, cessazione o destinazione a diverso incarico. Tale sostituzione avverrà mediante lo scorrimento delle attuali graduatorie e solo in caso di esaurimento delle medesime l'Ufficio competente potrà attivare nuove selezioni.

Nell'ambito delle procedure indicate nella presente circolare, l'acquisizione e il trattamento dei dati dei candidati avverranno nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Permangono, infine, le disposizioni di cui all'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, nonché quelle relative alle prerogative sindacali.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente.

**IL MINISTRO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gasparri', written over the printed text 'IL MINISTRO'.

#### **ALLEGATI:**

1. Tabella del contingente assegnato per i compiti connessi all'autonomia scolastica triennio 2019/2020 – 2021/2022
2. Scheda dati per le associazioni e le comunità che intendono richiedere comandi ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge 448/98 da compilare in formato *excel*.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**CONTINGENTE ASSEGNATO PER I COMPITI CONNESSI ALL'AUTONOMIA  
SCOLASTICA**

**TRIENNIO 2019/2020 – 2021/2022**

<b>AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>	74
<b>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI</b>	
ABRUZZO	3
BASILICATA	2
CALABRIA	4
CAMPANIA	6
EMILIA ROMAGNA	5
FRIULI VENEZIA GIULIA	3*
LAZIO	6
LIGURIA	3
LOMBARDIA	6
MARCHE	3
MOLISE	2
PIEMONTE	5
PUGLIA	6
SARDEGNA	4
SICILIA	6
TOSCANA	6
UMBRIA	2
VENETO	4
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>

\*incluso un posto per un docente per le scuole di lingua slovena

